



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

le
4610/16

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/12/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO NAPPI

Dott. SILVANA DE BERARDINIS

Dott. MAURIZIO FUMO

Dott. FRANCESCA MORELLI

Dott. EDUARDO DE GREGORIO

- Presidente - SENTENZA
N. 1818/2015

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 27500/2015

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] N. IL 13/05/1992

avverso l'ordinanza n. 536/2014 TRIBUNALE di L'AQUILA, del
25/05/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA
MORELLI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Pasquale Finiani

che ha concluso per l'irrimediabilit  del ricorso

Udit i difensor Avv.;

[REDACTED] [REDACTED]

RITENUTO IN FATTO

Viene proposto ricorso, da parte di ██████████ personalmente, avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art.168 bis c.p.

L'impugnazione si sviluppa su due motivi.

Con il primo si eccepisce la violazione di legge con riferimento all'art.464 quater co.4 c.p.p., in quanto il giudice avrebbe modificato e integrato il programma di trattamento senza il consenso dell'imputato, che era addirittura assente all'udienza in cui venne pronunciata l'ordinanza.

Si osserva, in proposito, che il ricorrente è imputato, con altri due concorrenti, ██████████ ed un minorene che ha separatamente definito la propria posizione processuale, del reato di lesioni aggravate in danno di ██████████, fin dalla fase delle indagini preliminari aveva versato alla parte lesa, in unione al ██████████ la somma di euro 1.800 a titolo di risarcimento del danno.

Innanzi al Tribunale, il difensore si era opposto alla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, da un lato in quanto, non potendo essere decisa in quella sede la posizione del ██████████ che non aveva ancora concordato un programma di trattamento con l'UEPE, si prospettava, nel prosieguo, che l'██████████ potesse essere costretto a versare ulteriori somme di denaro alla parte lesa (che si riteneva essere invece soddisfatta con il versamento dei 1.800 euro da parte dei due imputati), dall'altro, in quanto il giudice aveva modificato, senza il consenso dell'██████████, che non era presente in udienza, il programma di trattamento, disponendo che costui versasse alla parte lesa, costituita parte civile, la ulteriore somma di 2.200 euro oltre le spese legali, quantificate in 1.000 euro.

Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art.168 bis co.2 c.p. , in quanto tale norma non prevede l' inammissibilità della richiesta di messa alla prova in caso di mancato risarcimento del danno ma impone semplicemente la valutazione delle condotte riparatorie poste in essere dall'imputato.



Nelle conclusioni scritte, il Procuratore Generale, premessa la sussistenza di un interesse ad impugnare in capo all'██████ che pure aveva ottenuto la sospensione del procedimento per messa alla prova in accoglimento di una sua istanza, dal momento che l'aver accolto l'istanza modificando le prescrizioni avrebbe potuto comportare, in seguito, la revoca del beneficio per mancata ottemperanza e l'impossibilità di beneficiarne nuovamente, ritiene ammissibile e fondata l'impugnazione.

Si osserva, infatti, che non è possibile pervenire a statuizioni inerenti le prescrizioni della messa alla prova in assenza del consenso dell'imputato, atteso che l'istanza ex art.168 bis c.p.è atto personalissimo che deve provenire dall'imputato personalmente oppure dal difensore munito di procura speciale o essere proposta per iscritto con sottoscrizione autenticata e che, nel caso in esame, l'imputato era assente, il difensore non risultava essere munito di procura speciale né erano stati presentati atti scritti di adesione al nuovo programma individuato dal giudice.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In tema di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenni, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, imponga prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento.

Sez. 5, Sentenza n. 7429 del 27/09/2013 Rv. 259993.

In termini analoghi può essere decisa la questione posta all'attenzione della Corte, dato che, in proposito, la lettera dell'art.464 quater c.p.p. è chiara e prevede la possibilità per il giudice di integrare o modificare il programma di trattamento (nell'ambito del quale è sicuramente riconducibile l'obbligo di pagare ulteriori somme di denaro alla parte offesa) con il consenso dell'imputato; consenso che nel caso in esame è mancato.



L'annullamento dell'ordinanza in accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente rispetto al secondo motivo di doglianza.

Va comunque osservato che l'indicazione contenuta nell'art.168 bis co.2 c.p.ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione "ove possibile" .

Ingiustificato, quindi, ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all'integrale risarcimento del danno.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dell'Aquila per nuovo esame.

Così deciso il 18 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Francesca Morelli

Il Presidente

Aniello Nappi

